

L.R. 26 LUGLIO 2007, N. 17

"RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA DELL'ISTITUTO FINANZIARIO REGIONALE PIEMONTESE E COSTITUZIONE DELLA FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A."

Publicata nel B.U. Piemonte 26 luglio 2007, n. 30, suppl. n. 2.

Indice

Capo I - Finalità e regime giuridico	3
Art. 1 Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 Finpiemonte s.p.a	3
Art. 3 Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.	4
Capo II - Gestione	5
Art. 4 Ricapitalizzazioni.....	5
Art. 5 Informativa.....	5
Art. 6 Amministrazione e controllo.....	5
Art. 7 Requisiti degli organi di amministrazione e ordinamento statutario	6
Capo III - Norme finali e di attuazione	7
Art. 8 Trasferimento delle partecipazioni regionali.	7
Art. 9 Autorizzazioni al Presidente della Giunta regionale.....	7
Art. 10 Disposizioni transitorie e di attuazione.	7
Art. 11 Abrogazioni.....	8
Art. 12 Dichiarazione d'urgenza.....	8

Il Consiglio regionale ha approvato.

La Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Capo I - Finalità e regime giuridico

Art. 1 Oggetto e finalità.

1. Ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto, la Regione attribuisce all'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte s.p.a. - istituito con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, ridefinendone la missione, quale qualificato organismo cui affidare le attività di natura finanziaria dirette all'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, di cui all'articolo 60 dello Statuto, secondo le finalità e le direttive dallo stesso indicate.
2. Il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 è favorito dalla riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte s.p.a. - che assume la nuova denominazione di "Finpiemonte s.p.a.", mediante scissione parziale, allo scopo di attribuire ad una nuova società per azioni, denominata "Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.", lo svolgimento di attività diverse da quelle proprie della Finpiemonte s.p.a., compresi l'acquisto, la gestione e la dismissione di partecipazioni.

Art. 2 Finpiemonte s.p.a.

1. La Finpiemonte s.p.a. è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti.
2. La Finpiemonte s.p.a., nel quadro della politica di programmazione regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti, consistenti:
 - a) nella concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio;
 - b) nella amministrazione, gestione e controllo dei fondi comunque pervenuti;
 - c) nella gestione di strumenti a favore del sistema dei confidi;
 - d) nell'attività di compravendita e amministrazione di beni mobili ed immobili;
 - e) nell'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti pubblici partecipanti, oltre che a favore della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi;
 - f) nella collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale piemontese;
 - g) nel supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale;
 - h) nella promozione e sostegno, anche in collaborazione con enti locali, di iniziative e attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;
 - i) nella attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;

- l) nella gestione delle politiche e degli interventi per il trasferimento tecnologico (parchi scientifici e tecnologici, incubatori, distretti);
- m) nello svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate;
- m-bis) nell'accertamento degli illeciti amministrativi e nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla precedente lettera a)¹.**

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento:

- a) approva preventivamente, informata la commissione consiliare competente, i documenti di programmazione e il piano industriale di Finpiemonte s.p.a.;
 - b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
 - c) definisce i criteri e le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse assegnate alla società per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici.
4. I rapporti tra la Finpiemonte s.p.a. e i soci, per lo svolgimento di attività affidate alla società, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.

4bis. Finpiemonte s.p.a. gestisce le risorse ad essa assegnate per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), su un conto articolato in sottoconti corrispondenti a ciascun intervento di agevolazione o di sostegno alle imprese ad essa affidato in gestione. Per far fronte a temporanee carenze di disponibilità finanziarie di singoli sottoconti o nelle more dell'accredito su singoli sottoconti delle somme assegnate dalla Regione, la società è autorizzata ad utilizzare le giacenze di altri sottoconti, da reintegrarsi immediatamente al venir meno delle situazioni di carenza di liquidità o ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione.^{1,2}

5. Finpiemonte s.p.a., per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese pubbliche, orientate alla promozione di contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici per lo sviluppo del territorio.
6. La Finpiemonte s.p.a. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.

Art. 3 Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.

1. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. è società a prevalente capitale pubblico.
2. I soci della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. possono essere, oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e locali, enti economici e finanziari, imprese e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi previdenziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi artigiani e di piccole-medie imprese e società pubbliche e private.
3. A Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. è affidata la gestione delle partecipazioni assegnate nell'ambito della scissione e di quelle successivamente acquisite, anche attraverso il trasferimento, in qualsiasi forma attuato, da parte della Regione, in imprese pubbliche e private, operanti sul mercato, la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico e industriale regionale.

¹Lettera aggiunta dall'art. 20, comma 1, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

²Comma aggiunto dall'art.34, L.R. n. 12/2008

4. L'acquisizione di partecipazioni privilegia comparti e settori di intervento, coerenti con le indicazioni strategiche contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale.
5. Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. all'interno di una gestione delle partecipazioni finalizzata alla loro valorizzazione e razionalizzazione, può:
 - a) specializzare le singole partecipate per area e funzione con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese;
 - b) promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi investimenti;
 - c) condizionare l'assunzione o la conservazione delle partecipazioni al riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi di amministrazione e controllo delle società, cui le partecipazioni si riferiscono.
6. La politica di gruppo deve risultare orientata, altresì, alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell'impresa o in relazione al grado di sviluppo delle società interessate.
7. **La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. può svolgere attività finanziaria nonché prestare servizi finanziari, amministrativi, contabili e tecnici a favore dei soci ed altresì delle società partecipate e della Finpiemonte s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi³.**
8. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.

Capo II - Gestione

Art. 4 Ricapitalizzazioni.

1. La Regione, nei casi di aumento del capitale di Finpiemonte s.p.a. e di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere le maggioranze di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale di Finpiemonte s.p.a. fino ad un importo massimo di euro 9.037.995,74, anche mediante il trasferimento dei crediti in essere a valere sui fondi investimenti Piemonte (FIP), entro il 31 dicembre 2008.
3. Nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio ed all'esclusivo fine di dotare la società dei mezzi finanziari occorrenti per realizzare gli interventi previsti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi emessi da Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.

Art. 5 Informativa.

1. La Finpiemonte s.p.a. e la Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. presentano ogni anno al Presidente della Giunta regionale:
 - a) i bilanci di esercizio, corredati da una relazione sulla gestione redatti ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile;

³ Comma così modificato dall'art. 20, comma 2, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22

b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle loro controllate.

2. Il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio regionale, che li inoltra alla Commissione consiliare competente, i documenti, di cui al comma 1, unitamente alle valutazioni circa la rispondenza dei risultati evidenziati agli indirizzi regionali.

Art. 6 Amministrazione e controllo.

1. L'amministrazione e il controllo della Finpiemonte S.p.A. e della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. sono disciplinate dai rispettivi Statuti.

2. La Regione, a norma dell'articolo 2449 del codice civile, nomina tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Finpiemonte S.p.A., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati). Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi.

3. La Regione, a norma dell'articolo 2449 del codice civile, nomina la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della L.R. n. 39/1995. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di nove componenti. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi.

4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Collegio sindacale delle società di cui ai commi 2 e 3 sono designati dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni della L.R. n. 39/1995.

5. Gli statuti delle società di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere la delega di attribuzioni proprie dell'organo amministrativo ad un Comitato esecutivo, o ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a requisiti di competenza tecnica⁴.

⁴ Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 3, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Amministrazione e controllo. 1. L'amministrazione e il controllo della Finpiemonte s.p.a. e della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. sono disciplinate dai rispettivi Statuti. 2. La Regione, a norma dell'articolo 2449 del codice civile, nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Finpiemonte s.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati). Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri. Il Collegio sindacale è composto da non più di tre membri effettivi. 3. La Regione, a norma dell'articolo 2449 del codice civile, nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della L.R. n. 39/1995. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di nove componenti, di cui cinque designati dai soci pubblici. Il Collegio sindacale è composto da non più di tre membri effettivi. 4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Collegio sindacale delle società, di cui ai commi 2 e 3, sono designati dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni della L.R. n. 39/1995. 5. Gli statuti delle società, di cui ai commi 2 e 3, possono prevedere la delega di attribuzioni proprie dell'organo amministrativo ad un Comitato esecutivo, o ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a requisiti di competenza tecnica.».

Art. 7 Requisiti degli organi di amministrazione e ordinamento statutario.

1. Gli statuti delle società Finpiemonte s.p.a. e Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. subordinano l'assunzione della carica di amministratore ai requisiti di legge ed altresì al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Capo III - Norme finali e di attuazione

Art. 8 Trasferimento delle partecipazioni regionali.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire a Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. la proprietà delle seguenti partecipazioni:
 - a) C.A.A.T. s.c.p.a.;
 - b) Città Studi s.p.a.;
 - c) Consepi s.p.a.;
 - d) Expo 2000 s.p.a.;
 - e) Expo Piemonte s.p.a.;
 - f) Geac s.p.a.;
 - g) Icarus s.c.p.a.;
 - h) M.I.A.C. s.c.p.a.;
 - i) Interporto Rivalta Scrivia s.p.a.;
 - l) S.I.TO s.p.a.;
 - m) S.A.CE. s.p.a.;
 - n) Sagat s.p.a.;
 - o) Terme di Acqui s.p.a.;
 - p) SLALA s.r.l.
2. Il trasferimento può avvenire in più fasi ma deve, in ogni caso, concludersi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale sussistenza di fattispecie ostative, rappresentate dalla mancata rinuncia a eventuali diritti di prelazione statutariamente previsti sulle partecipazioni azionarie.

Art. 9 Autorizzazioni al Presidente della Giunta regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale compie tutti gli atti necessari per la riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e la costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.

Art. 10 Disposizioni transitorie e di attuazione.

1. Finpiemonte s.p.a. e Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. uniformano i rispettivi statuti alle disposizioni della presente legge, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. In deroga all'articolo 13, comma 2, della L.R. n. 39/1995, i componenti di nomina regionale del Consiglio di amministrazione di Finpiemonte s.p.a. in carica all'entrata in vigore della presente legge possono essere nominati nel primo consiglio di amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.

3. Con l'iscrizione nel registro delle imprese degli statuti uniformati ai sensi del comma 1, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Finpiemonte s.p.a. e di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. decadono e devono essere sostituiti in modo coerente con quanto previsto dalla presente legge.

Art. 11 Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 (Costituzione dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese);
- b) legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni);

b-bis) articolo 18 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)⁵.

Art. 12 Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

⁵ Lettera aggiunta dall'art. 20, comma 4, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.